

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LABOR, MARAVALLE e ZITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Istituzione dell'Archivio delle opere grafiche d'arte contemporanea

ONOREVOLI SENATORI. — Da poco più di un decennio la produzione della grafica d'arte contemporanea ha assunto uno sviluppo impetuoso. Cessata di essere considerata un'arte minore, quasi un sottoprodotto, in breve si è inserita nel mercato d'arte, contendendo posizioni e situazioni alla pittura. Ignorata e trascurata in passato dagli organizzatori di manifestazioni artistiche, ha ora anche da noi le sue rassegne specifiche, fra cui primeggia la Biennale internazionale della grafica di Firenze, che in pochi anni ha assunto dimensioni anche culturali che non hanno uguali nel genere. Ed ha acquistato diritto di cittadinanza anche presso antiche e prestigiose istituzioni: nel 1972 la 36ª Biennale di Venezia presentò, per la prima volta, un'ampia panoramica della produzione grafica degli artisti di tutto il mondo, centrata in particolare sulle nuove esperienze tecniche. Infine, ha ottenuto che le venissero aperte le porte del museo: la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, per esempio,

ha presentato l'intera produzione di una delle più importanti stamperie d'arte.

Sempre più manifesto e vasto appare, poi, lo specifico interesse degli artisti, che vedono nella grafica una delle poche possibilità di superare i limiti imposti alla loro ricerca dalle tradizionali tecniche della pittura. Per molti di essi l'operare con i procedimenti tecnici della grafica ha costituito e costituisce un impegno che si allinea o addirittura anticipa o influenza il progredire della loro ricerca artistica.

L'accessibilità economica e la molteplicità degli esemplari hanno rotto il circolo chiuso dei privilegiati e del possesso esclusivo dell'opera d'arte, allargando a tutto un altro tipo di acquirente il mercato d'arte.

All'interesse dimostrato da sempre più larghi strati di pubblico per questo genere di produzione artistica si è accompagnata, però, una certa speculazione mercantile, appoggiata da larghi mezzi finanziari e da un'abile e intensa campagna pubblicitaria. Essa ha

dato luogo a fenomeni deteriori di operazioni speculative e di falsificazioni, che negli ultimi tempi hanno assunto proporzioni sempre più vistose. Una serie di piccoli e grandi trucchi sono stati messi in atto, che colpiscono soprattutto coloro che sono i meno informati sulle caratteristiche tecniche di un'opera grafica originale d'arte. La tiratura degli esemplari non controllata, o gonfiata, o fittizia, le cosiddette « prove di artista » tirate in un numero di copie non dichiarate, la stampa ricavata da disegni senza il controllo (o addirittura all'insaputa) dell'artista e da considerare, quindi, semplici riproduzioni fotomeccaniche, la riutilizzazione di matrici per ristampare opere grafiche falsificando la firma dell'artista, sono soltanto alcuni esempi degli abusi registrati in questo campo le cui conseguenze sono gravi. Infatti, si diffonde l'incertezza negli acquirenti, si getta un inevitabile discredito su tutto il mercato della grafica d'arte, si offende il prestigio degli artisti.

La legislazione vigente è molto lacunosa al riguardo, limitandosi a perseguire soltanto la contraffazione, l'alterazione o la riproduzione di opere d'arte autentiche (legge 20 novembre 1971, n. 1062) o il reato di truffa.

La necessità di trovare mezzi e sistemi di salvaguardia, che, se non serviranno ad eliminare del tutto gli abusi e gli imbrogli, potranno limitarli rendendoli più difficili, è stata ampiamente dibattuta in questo ultimo periodo in incontri e convegni e sulla stampa specializzata e non.

Ai suggerimenti formulati in queste sedi si richiama il presente disegno di legge, che si propone di tutelare e di valorizzare questo antico e prestigioso mezzo di espressione artistica, assicurando un'implicita azione di tutela del pubblico, degli artisti e degli operatori qualificati dalle sofisticazioni tecniche e dalle contraffazioni dei dati relativi alla tiratura.

Un sufficiente sistema di garanzia sembra essere quello del deposito d'obbligo di un esemplare dell'opera grafica alla Calcografia nazionale di Roma e di uno al museo o galleria statale o di ente locale del capoluogo di provincia, accompagnandola con

una dichiarazione su tutti i dati tecnici e numerici sottoscritta dall'autore e dallo stampatore. La dichiarazione, da valere come atto pubblico, dovrebbe avere l'effetto di scoraggiare possibili mistificazioni, assicurando a chiunque la possibilità di accertare l'effettiva natura di ciò che gli viene offerto e di denunciare eventuali falsificazioni accertate ai termini della legislazione vigente.

La consegna obbligatoria di un esemplare dell'opera grafica eliminerebbe, tra l'altro, l'anacronistica e controversa consegna obbligatoria alla prefettura e alle biblioteche, contenuta nella legge 2 febbraio 1939, n. 374, e nel decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Nella nuova dimensione e funzione che va acquistando il museo, come luogo di studio e di consultazione oltre che di dibattito, è più giusto che una opera grafica originale d'arte vada in un museo piuttosto che in una biblioteca. Di qui la proposta di creare presso la Calcografia nazionale un archivio delle opere grafiche originali d'arte contemporanea a disposizione degli studiosi e del pubblico. L'istituzione dell'Archivio e la pubblicazione del catalogo annuale eserciterebbero indirettamente anche una funzione di controllo dell'autenticità delle opere, costituendo una documentazione di tutto ciò che si produce nel campo della grafica nel nostro Paese con tutte le necessarie notizie tecniche ad essa relative. Al fine di assicurare un giudizio critico, documentato e serio sulle opere consegnate in deposito, alla compilazione del catalogo dovrebbe sovrintendere una apposita commissione di esperti.

Infine, a maggior garanzia dell'autenticità della tiratura, soprattutto ai fini della salvaguardia della buona fede degli acquirenti, è data facoltà agli artisti e agli stampatori di sottoporla al controllo della Calcografia nazionale o delle Sovrintendenze alle gallerie.

Una simile procedura è già praticata, da tempo, in alcuni centri per iniziativa spontanea e individuale di artisti e stampatori e di alcune direzioni di museo: per esempio, quello di Castelvecchio di Verona.

Una normativa che si propone di tutelare i valori culturali e artistici e di moralizzare

l'attività commerciale nel campo della grafica, non può tralasciare di chiarire cosa si intende per opera grafica originale d'arte contemporanea. La prima definizione è stata indicata dall'Associazione internazionale delle arti plastiche, ente associato all'UNESCO, che nella sua terza assemblea, tenuta a Vienna nel 1960, approvava una dichiarazione di principi, fatta propria, successivamente, dal *Print Council of America*, dal *Comité natio-*

nal de la gravure e dalla *Chambre syndicale de l'estampe et du dessin* di Francia. In Italia diversi artisti e stampatori dichiarano che nella loro attività rispettano questi principi. E ad essi si richiama la proposta contenuta nel presente disegno di legge.

Con tale procedura vengono ad arricchirsi le collezioni di opere grafiche originali d'arte a disposizione della Calcografia nazionale, senza alcun onere per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ogni autore di opera grafica originale di arte contemporanea, con qualsiasi tecnica eseguita, o lo stampatore, nel caso che non sia stato l'autore stesso a procedere alla stampa, è tenuto a consegnare un esemplare dell'opera, singola o in cartella, alla Calco-grafia nazionale di Roma e un altro esemplare al museo o galleria d'arte, statale o di ente locale, del capoluogo di provincia in cui ha domicilio l'autore o ha sede la stamperia.

Ciascuna opera deve essere accompagnata da una dichiarazione in duplice copia da cui risulti il nome dell'autore e dello stampatore, la data di esecuzione e la tecnica usata, il numero della tiratura e quella delle prove d'artista, il mezzo con cui è stata eseguita e se la stampa è stata eseguita sotto la diretta sorveglianza dell'autore.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'autore e dallo stampatore, nel caso che non sia stato l'autore a procedere alla tiratura.

L'ente ricevente restituirà all'interessato una copia della dichiarazione con l'annotazione dell'avvenuta consegna dell'opera e del numero con cui è stata catalogata.

Art. 2.

È opera grafica originale d'arte contemporanea quella ottenuta da una o più matrici direttamente incise dall'artista o da esso elaborate e stampata sotto la diretta sorveglianza dell'autore.

Ciascun esemplare di opera grafica originale deve portare la firma dell'artista e l'indicazione del numero progressivo e totale della tiratura.

L'artista può indicare se lui stesso ha proceduto alla tiratura dell'opera.

Le opere che non rispondono alle condizioni dei due primi commi precedenti sono considerate riproduzioni.

Art. 3.

È istituito presso la Calcografia nazionale di Roma l'archivio delle opere grafiche originali d'arte contemporanea.

Esso è formato dalle opere e dal materiale d'accompagnamento consegnato a norma dell'articolo 1.

Conservatore dell'archivio è il direttore della Calcografia nazionale.

La consultazione dell'archivio è libera.

Art. 4.

Ogni autore o stampatore di opera grafica originale d'arte contemporanea può richiedere alla Calcografia nazionale, se risiede nella giurisdizione di Roma, oppure alla Sovrintendenza alle gallerie nella cui giurisdizione risiede, il controllo della tiratura di dette opere, presentando la tiratura completa dell'opera.

La Calcografia o la Sovrintendenza, accertata la rispondenza dei dati dichiarati, procede alla compilazione del verbale di tiratura, alla timbratura a secco di ogni singolo esemplare e al rilascio del certificato di garanzia di tale tiratura, numerato progressivamente. Il *fac-simile* di tale certificato è riportato, a cura dell'autore o dello stampatore, sul retro di ciascuna opera.

Art. 5.

L'archivio di cui all'articolo 3 pubblica annualmente il catalogo illustrato delle opere grafiche originali d'arte contemporanea, consegnate alla Calcografia nazionale, completato dai dati contenuti nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Nel catalogo le opere, di cui è stato chiesto il controllo della tiratura a norma dell'articolo 4, devono essere distinte dalle altre e devono riportare l'annotazione dell'av-

venuto controllo con l'indicazione del numero del certificato di garanzia della tiratura rilasciato.

Art. 6.

Alla compilazione del catalogo sovrintende un'apposita commissione, che è tenuta a controllare la rispondenza dei dati dichiarati.

La commissione è composta da un professore universitario di ruolo di storia dell'arte moderna e contemporanea, che la presiede, da un professore di ruolo delle tecniche dell'incisione delle Accademie di belle arti, da un artista, designati dal Comitato di settore per i beni storici e artistici del Consiglio nazionale dei beni culturali e nominati dal Ministro dei beni culturali e ambientali, e dal direttore della Calcografia nazionale.

La commissione resta in carica per un triennio.

Art. 7.

Per le opere grafiche originali d'arte contemporanea non sono applicabili le norme per la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni di cui alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.